

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 2 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo'	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).
Finito di stampare nel mese di giugno del 2020.

Maurilio Felici

INTORNO AD ALCUNI PROBLEMI GIURIDICI RELATIVI AL CONTROLLO DELLE FRONTIERE E DELLE STRADE NELL'IMPERO ROMANO TARDOANTICO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Inquadramento e compiti dei *burgarii*. – 3. Diffusione geografica dei *corpora burgariorum*. – 4. L'intervento dell'imperatore Onorio. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

La natura della frontiera nell'antichità e, con insistenza da qualche tempo¹, la concezione che di essa ebbero i Romani nel corso della loro plurisecolare esperienza di controllo territoriale dell'ecumene mediterranea rinvia a problemi molto complessi dei quali, pure, sono stati segnalati risvolti di grande interesse ed approfonditi temi del pari estremamente rilevanti², anche

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Partendo dalle molteplici riflessioni suscitate da *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità*, a cura di M. SORDI, Milano, 1992; vd., per indicazioni introduttive, J.-L. AMSELLE, *Anthropologie de la frontière et de l'identité ethnique et culturelle: un itinéraire intellectuel*, in *Confini e frontiera nella grecità d'occidente. Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto 3-6 ottobre 1997*, Taranto, 1999, pp. 18-41; A. CORCELLA, *La frontiera nella storiografia sul mondo antico*, *ivi*, pp. 44-82.

² In particolare, *Frontières d'empire: nature et signification des frontières romaines (Table ronde internationale: Nemours, 21-23 maggio 1992)*, Nemours, 1993; Y. LE BOHEC, *Les marches de l'empire romain (Ier-IIe siècle)*, in *Face aux Barbares, marches et confins d'empires de la Grande Muraille de Chine au Rideau de Fer*, a cura di J.-CH. ROMER, Paris, 2004, pp. 17-30; M.J. HIDALGO DE LA VEGA, *Algunas reflexiones sobre los límites del oikoumene en el Imperio Romano*, in *Gerion*, 23, 2005, pp. 271-285; M. KLEE, *Grenzen des Imperiums. Leben am römischen Limes*, Stuttgart, 2006; C.R. WHITTAKER, *Rome and its frontiers: the dynamics of empire*, London-New York, 2007; E. SCHALLMAYER, *Der Limes: Geschichte einer Grenze*, München, 2011; *Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International*

per l'età tardoantica³. In modo specifico, intorno alla nozione di *limes*, e non solo al fine di ribadire l'opportunità di una distinzione con l'idea che è corrente nell'attualità dei rapporti tra gli Stati⁴, una messa a punto è stata proficuamente avviata all'interno di un vivace dibattito⁵, alimentato dai recenti convegni dell'Accademia Costantiniana⁶.

Per quanto, quindi, rimanga ancora altamente suggestivo l'*incipit* dedicato al valore simbolico della realizzazione del vallo di Adriano in un'opera essenziale come quella di S.L. Dyson⁷, non si potrà fare a meno di registrare un certo mutamento di posizioni relativamente a convincimenti 'tradizionali', certo agevolato dall'affinarsi di specifiche sensibilità e, soprattutto, dall'adeguamento degli strumenti di indagine interdisciplinare. All'interno di un tale contesto, la frontiera non appare più solo come una 'barriera' tra popoli e territori con la funzione di dividere, ma anche, ed eminentemente, lu-

Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009), a cura di O. HEKSTER, T. KAIZER, Leiden-Boston, 2011; G. DE SANCTIS, *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma, 2015.

³ Per risvolti peculiarmente dedicati al tardo impero, *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226-363)*, a cura di M.H. DODGEON, S.N.C. LIEU, London-New York, 1991; *Borders, Barriers, and Ethnogenesis Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages*, a cura di F. CURTA, Thournout, 2005; A.S. LEWIN, *Popoli terre frontiere dell'Impero romano: il vicino Oriente nella tarda antichità*, Catania, 2008.

⁴ Cfr. sul punto, le impostazioni di R. DEBRAY, *Elogio delle frontiere*, trad. it., Torino, 2012, e S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, part. pp. 11-23 e *passim*.

⁵ Sul punto, sia sufficiente rinviare, senza alcuna pretesa di esaustività, ai *Congresses of Roman Frontier Studies*, che datano dal 1949 o ad iniziative quali i *Biennial Meetings of Shifting Frontiers in Late Antiquity*, a partire dal 1995. Sul tema, vd. A. SCHIAVONE, *Limes. La politica dei confini dell'Impero romano*, in *Frontiere. Politiche e mitologie dei confini europei*, a cura di C. ALTINI, M. BORSARI, Modena, 2008, pp. 29-37.

⁶ A partire da 'Roma e barbari nella tarda antichità' (XX Convegno internazionale, Spello-Perugia, 16-18/6/2011: *Atti*, Roma, 2014); 'Frontiere della romanità nel mondo tardoantico. Appartenenza, contiguità, alterità tra normazione e prassi' (XXI Convegno internazionale, Spello, 18-20/9/2013: *Atti*, Napoli, 2016); 'Frontiere della romanità nel mondo tardoantico. II. Questioni della terra' (XXII Convegno internazionale, Spello, 25-27/6/2015: *Atti*, Napoli, 2018).

⁷ S.L. DYSON, *The Creation of the Roman Frontier*, Princeton, 1985, p. 4: «Hadrian's Wall symbolizes the Roman frontier».

go di scambio, materiale e spirituale, di incontro e di comunicazione tra alterità. E ciò soprattutto se si dà credito a quella considerazione, testé accennata, che i Romani dimostrarono di avere avuto del proprio impero⁸.

Potrà allora essere sufficiente questa piccola premessa per scorgere le ragioni per le quali, nella sede presente, un avvio di ricerca si limiterà a cercare di valutare solo uno tra gli aspetti relativi al tema in questione: e, per la precisione, il ruolo svolto dai *burgarii* e la disciplina giuridica loro pertinente, segnata dalla politica di Onorio sul finire del IV secolo⁹.

2. *Inquadramento e compiti dei burgarii*

Come si può ben dedurre, tra gli altri, da specifici brani di Paolo Orosio¹⁰ e di Isidoro di Siviglia¹¹, i *burgarii* furono sostanzialmente gli addetti al pattugliamento di vie di cospicua percorrenza, e in modo principale lungo ampi tratti di confine dell'impero¹², nel momento in cui cominciarono ad essere progettate e successivamente costruite particolari strutture murarie in forma di torrioni o piccoli fortilizi, di dimensioni ridotte rispetto ai *castella*, sulle quali sono preziose le informazioni di Vegezio¹³. Il riferimento è, ovviamente, a quei *burgi* dal cui

⁸ A. SCHIAVONE, *Limes*, cit., pp. 29-31; *adde* ora le valutazioni di S. RODA, *Orbis/Urbs: la contraddizione dei confini o un impero senza confini?*, in *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*, Firenze, 2020, pp. 30-53, ove bibliografia.

⁹ In particolare con CTh. 7.14.1: tale costituzione è la sola a comporre il titolo *de burgariis* nel *Codex Theodosianus*, vd. *infra*. In generale, sul tema, vd. J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *La tropa de burgarii a la luz de CTh. VII,14,1: estado de una cuestión de complicada definición en la organización militar de Hispania*, in *DHA*, 34, 2008, 2, pp. 95-113.

¹⁰ PAUL. OROS., 7.32.12.

¹¹ ISID., *Orig.* 9.4.28.

¹² Sull'interazione dei *burgarii* con i servizi di posta e trasporto imperiale, vd. M. LABROUSSE, *Les burgarii et le cursus publicus*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 56, 1939, pp. 151-167.

¹³ VEGET. *rei mil.* 4.10. Magna urbis utilitas est, cum perennes fontes murus includit. Quod si natura non praestat, cuiuslibet altitudinis effodiendi sunt putei aquarumque haustus funibus extrahendi. Sed interdum sicciora sunt loca quae montibus sunt saxisque munita; in quibus superposita castel-

nome – che lascia spazio al dibattito sul piano etimologico¹⁴ – derivò evidentemente quello del personale ad essi preposto¹⁵.

Ai *burgarii* erano comunemente assegnati piccoli appezzamenti di terra con finalità evidente di autosussistenza¹⁶. I primi *burgi* di cui si abbia notizia vengono disseminati in quella parte dell'impero che Roma acquisì, e cercò di consolidare, subito dopo le vittoriose e dispendiose campagne daciche dell'*op-timus princeps* Traiano¹⁷.

Una serie numericamente apprezzabile di epigrafi, peraltro esemplari, se confrontate con i prospetti ricostruttivi di D. Kienast¹⁸, e ascrivibili con sicurezza ai tempi di Adriano¹⁹, di Anto-

la extra murum inferiores reperiunt fontium uenas ac de propugnaculis uel turribus destinatis protegunt telis, ut aquatoribus liber praestetur accessus. Quod si ultra ictum teli, in cliuo tamen ciuitatis subiecta sit uena, castellum paruulum, quem burgum uocant, inter ciuitatem et fontem conuenit fabricari inique ballistas sagittariosque constitui, ut aqua defendatur ab hostibus. Praeterea in omnibus publicis aedificiis multisque priuatis cisternae sunt diligentissime substruendae, ut receptacula aquis pluuiialibus, quae de tectis effluunt, praestent. Difficile sitis uicit, qui quamuis exigua aqua ad potum tamen tantum in obsidione sunt usi.

¹⁴ Valga ancora oggi l'insegnamento di M. LABROUSSE, *Les burgarii et le cursus publicus*, cit., p. 151: «Que le mot *burgus* ait été emprunté par le latin au grec ou au germanique, qu'il dérive de *βύργος* ou du germanique *burg*-, bourgs en langue gothique, il n'en eut pas moins pour les Romains de l'époque impériale une signification précise: il désignait à leurs yeux, comme son équivalent grec et au sens large du terme, une construction bâtie en hauteur, une sorte de tour».

¹⁵ Su cui già E. PENNINGK, *L'origine hellénique de 'burgus'*, in *Latomus*, 4, 1940-1945, pp. 5-21.

¹⁶ M.I. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze, 1933 (rist. Firenze, 2003), p. 652, nt. 51, offre una vivida descrizione delle presumibili dinamiche interne alle guarnigioni di frontiera, tenendo distinte le situazioni dei *castella* in Germania con quelle dei *burgi* del fronte danubiano e basandosi, con ogni probabilità, su Nov. Theod. 24.

¹⁷ I.A. OLTEAN, *Dacia, landscape, colonisation, romanisation*, London-New York, 2007, pp. 207-227, per la graduale organizzazione del territorio successivamente alla conquista.

¹⁸ D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 2004, pp. 128-130, pp. 134-136 e pp. 147-150, per i rilievi sulla titolatura ufficiale rispettivamente di Adriano, di Antonino Pio e di Commodo.

¹⁹ CIL III, 13795 Imp(eratore) Caes(are) divi Trai(ani) Parth(ici) f(ilio) / divi Ner(vae) nep(ote) Trai(ano) Hadri(ano) / Aug(usto) pontif(ice) max(imo)

nino Pio²⁰ e di Commodo²¹, documenta, in certa qual misura, il ruolo svolto dai *burgarii* in un'epoca di pace e, quindi, di (relativa) sicurezza. Esse, sotto questo aspetto, costituiscono altrettante testimonianze indirette relative ai rischi cui i viaggiatori si esponevano percorrendo le arterie di comunicazione dell'impero e che, soprattutto, riguardavano la concreta possibilità di imbattersi in pericolosi banditi di strada²². È quanto può desumersi, ad esempio, dalla lettura di un'iscrizione, in effetti molto nota²³, rinvenuta in Numidia e databile al 188²⁴: il personale adibito al locale *burgus Commodianus* si sarebbe opportunamente e stabilmente dedicato alla *salus* dei viandanti, altrimenti minacciata di continuo dai predoni in agguato²⁵.

tr(ibunicia) pot(estate) XXIII / co(n)s(ule) III p(atre) p(atriciae) et Imp(eratore) T(it)o Ael(io) Caes(are) Antoni/no Trai(ani) Hadr(iani) Aug(usti) f(ilio) d(ivi) Trai(ani) / Parth(ici) nep(ote) di(vi) Ner(vae) pronep(ote) tr(ibunicia) pot(estate) / n(umerus) burg(ariorum) et veredario(rum) Daciae inf(erioris) sub / Fl(avio) Constante proc(uratore) Aug(usti).

²⁰ CIL III, 13796 Imp(eratore) Caes(are) Tito Aelio Hadriano / Antoni-no Aug(usto) Pio trib(unicia) potes(tate) III co(n)s(ule) III / castra n(umerus) burg(ariorum) et vered(ariorum) quod anguste / tenderet duplicato valli pede et in/positis turribus ampliavit / per Aquilam Fidum proc(uratorem) Aug(usti).

²¹ CIL III, 3385 Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) [Aur(elius) [[Commodus]] An]/tonius Aug(ustus) Pius Sar[m(atius) Ger(manicus)] / Brit(annicus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V[I imp(erator) IIII] / co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) ripam omnen bu[rgis] / a solo extractis item praes[i]/di(i)s per loca opportuna ad / clandestinos latrunculo(rum) transitus oppositis / munivit per [[L(ucium) C(ornelium)]] / [[F(elicem) Pl(otianu)m leg(atum) pr(o) pr(aetore)]]].

²² Del pari convergente con la situazione descritta è quanto affermato da TERT. *Apol.* 2.8: *Latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur*. Sul tema, in generale, TH. GRÜNEWALD, *Bandits in the Roman empire. Myth and reality*, London-New York, 1999, part. p. 21 ss.

²³ Vd. in proposito, G. MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano da Marco Aurelio a Commodo*, Milano, 2011, pp. 223-225.

²⁴ CIL VIII, 24945 Imp(eratore) Caes(are) [M(arco)] Au[relio] / [[C]ommo[d]o] Antoni/no Pio Felice Aug(usto) [G]erm(anico) / Sarm(atico) Britannic[o] p(atre) p(atriciae) / trib(unicia) p[ot]e[st]ate XIII co(n)s(ule) V / burgum [[Commodi]]/[anum] s[p]e[culato]ri[um] inter duas vi/as ad salutem comme[nt]ium nova tute/[l]a c[on]stitut[i] iussit [Ti(berius)] / [Claud]ius [G]ordian[us] / v(ir) [c]larissim[us] leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / [cur]a agen[te] -- / [-----]

²⁵ TH. GRÜNEWALD, *Bandits in the Roman empire*, cit., p. 174.

Difficile è però ipotizzare, con un buon grado di approssimazione al vero, se gli sforzi compiuti per aumentare la sicurezza pubblica riuscissero a sortire qualche effetto apprezzabile e, soprattutto, duraturo:

*Cerne tu itinera latronibus clausa, maria obsessa praedonibus, cruenta horrore castrorum bella ubique divisa*²⁶.

Queste parole di Cipriano, indirizzate a Donato dopo circa 70 anni, sembrano, al riguardo, abbastanza eloquenti, sulle considerazioni comuni all'epoca²⁷.

3. *Diffusione geografica dei corpora burgariorum*

La necessità dell'intervento in armi dei *burgarii* lungo le frontiere è comunque fuori discussione. Al punto che la loro presenza è stata a volte confusa con quella dei *limitanei*²⁸. In realtà, a ben vedere, appare ancor oggi condivisibile l'opinione illustrata più di un secolo fa da Waltzing che, al di là dell'impossibilità di conoscere molto del materiale epigrafico portato alla luce successivamente, associava lo *status* dei *burgarii* a quello dei *corporati* (cosiddetti *conditionales*²⁹), così come si può inferire da un provvedimento dello stesso Onorio di due anni successivo a quello più specifico in materia³⁰,

²⁶ CYP. *Ad Donatum* 6.134-136.

²⁷ Per un giudizio equilibrato sul 'valore' del passo in sé, V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1998, p. 379 ss.

²⁸ Come fa recentemente H. HELTON, *Military forces*, in *The Cambridge history of Greek and Roman warfare*, II, *Rome from the late Republic to the late Empire*, a cura di PH. SABIN, H. VAN WEES, M. WHITBY, Cambridge, 2007, p. 274, all'interno di una pur efficace ricostruzione d'insieme.

²⁹ J.-P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, *Les collèges professionnels considérés comme institutions officielles*, Louvain, 1896, p. 163.

³⁰ CTh. 7.14.1 (vd. *supra*, nt. 10 ed *infra*).

che ricorda appunto il vincolo che legava ai *burgi* il personale assegnato³¹.

Come accennato, fu nell'area prospiciente il *limes* danubiano dell'Impero che maggiormente risulta essersi concentrata la diffusione dei *numeri burgariorum*, in particolare tra la Pannonia, la Dacia, e la Mesia inferiore, dove sorvegliavano le strade dei più frequentati passi di montagna³². In Tracia, sull'importante via di comunicazione tra Augusta Traiana e Philippopolis, alla fondazione dell'*emporium* di Pizos³³, originato dalla fusione di nove piccoli villaggi, corrispose l'esenzione per i neoresidenti da alcuni compiti e, tra questi, la *συντελεῖα βουργαρίων*, la *collatio frumenti* ed altre prestazioni di servizi³⁴ che da lì a cento anni sarebbero con ogni probabilità state catalogate tra i *munera personalia*³⁵.

La stessa politica di promozione dei traffici mercantili, peraltro, aveva determinato una diversa scelta nel 371, quando nella Pannonia Inferiore, su formale ordine di Valentinia-

³¹ CTh. 12.9.2 (a. 400).

Impp. Arcadius et Honorius Aa. Vincentio praefecto praetorio Galliarum. Actiones publicas privatasque non eadem ratione concludimus, si quidem statui publico impensius providendum est. Eum igitur, qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus intra eandem provinciam per XXX annos; in alia XL sine interpellatione servierit, neque res dominica neque actio privata continget, si colonatus quis aut inquilinatus quaestionem movere temptaverit. Et cetera. Dat. III kal. iul. Mediolano Stilichone et Aureliano cons.

³² R. ARDEVAN, *L'economia*, in *La Dacia romana*, a cura di R. ARDEVAN, L. ZERBINI, Soveria Mannelli, 2007, p. 99 ss., sottolinea in specie il ruolo svolto da Adriano nell'apertura e nell'allestimento di nuove vie di comunicazione nella zona.

³³ M. CORBIER, *City, territory and taxation*, in *City and country in the ancient world*, a cura di J. RICH, A. WALLACE-HADRILL, London-New York, 1991, p. 224.

³⁴ IGBulg III, 2, 1690.

³⁵ Come nel catalogo composto da Arcadio Carisio, vd. M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica*, Roma, 2018², p. 123 ss.

no, Valente e Graziano³⁶, un *burgus* chiamato *Commercium*³⁷ era stato edificato nel tempo record di quarantotto giorni, ciò di cui si era potuto legittimamente vantare il *praepositus legionis* Foscanus³⁸.

4. *L'intervento dell'imperatore Onorio*

Veniamo, quindi, all'annunciata decisione in materia di Onorio (e formalmente anche di Arcadio³⁹) che dipende, in effetti, da un paio di costituzioni; la prima da sola forma addirittura l'intero titolo *de burgariis*:

CTh. 7.14.1 (a. 398)

Impp. Arcadius et Honorius Aa. Vincentio praefecto praetorio. Post alia: in burgariis eadem volumus observari, quae de mulionibus lex nostra praecepit, ut ii quoque, qui intra Hispanias vel in quibuscumque locis ausi fuerint burgarios vel sollicitare vel receptare, eodem modo teneantur, similisque eos, qui publicis vestibus deputatos sollicitaverint vel receperint, et de coniunctione et de agnatione et de peculii et de cunctis rebus quas in illis deprehendimus poena cohibeat. Dat. XI kal. mart. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons.

³⁶ CIL III, 3653 (= ILS, 775) Iudicio principali dominorum nostrorum / Valentiniani Valentis et Gratiani / principum maximorum dispositione etiam / illustris viri utriusque militiae magistri / equitis comitis Foscanus praepositus / legionis primae martiorum una cum / militibus sibi creditis hunc burgum / cui nomen Commercium qua cause et factus / est a fundamentis et construxit et / ad summam manum operis in diebus XXXVIII / consulatus / divi nostri Gratiani Augusti bis / et Probi viri clarissimi fecit pervenire.

³⁷ In proposito, come illustrato da L. DE SALVO, *Una frontiera invalicabile: merces illicitae nel tardo Impero romano*, in *L'Africa Romana*, XV.1, Roma, 2004, p. 298: «Lo scopo era di farne un presidio militare e nello stesso tempo un luogo dove si potessero svolgere scambi commerciali sotto lo stretto controllo dei militari».

³⁸ Vd. R. REBUFFAT, *Comme les moissons à la chaleur du soleil*, in *L'Africa Romana*, VI.1, Sassari, 1989, p. 114, nt. 3.

³⁹ Sulle relazioni tra le cancellerie di Oriente e Occidente e l'emanazioni delle *leges*, in generale, vd. P. LEPORE, *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma, 2012, pp. 11-101, part. pp. 49-62, ove analitica discussione delle ipotesi e bibliografia.

Come spesso accade per le disposizioni contenute nel Codice Teodosiano, anche questa offre in maniera nitida uno spaccato dei tempi in cui fu concepita. In forza di essa, la disciplina relativa ai mulattieri pubblici è estesa nei confronti dei *burgarii*. È cioè fatto divieto a chiunque di indurre i *burgarii* all'abbandono delle proprie funzioni o di dar loro ricovero in caso di defezione, con particolare riguardo ai territori delle *Hispaniae*, così come previsto anche per i *deputati* agli stabilimenti pubblici di tessitura⁴⁰.

La *lex nostra* cui si riferisce il testo è quella emanata a Milano simultaneamente, o appena il giorno precedente, stando alle indicazioni presenti nella *inscriptio* e nella *subscriptio*⁴¹, ma che i commissari vollero inserire in una sede diversa del Codice:

CTh. 8.5.58 (a. 398)

Impp. Arcadius et Honorius Aa. Vincentio praefecto praetorio. Si quis mulionem mutationibus deputatum vel sollicitatione vel receptione subtraxerit, per singula capita humana X libras argenti inferre cogatur. Et ne sollicitatoribus et occultatoribus sit ullum in aliqua excusatione perfugium, nec mutari quemquam per compensationis simulationem vel absolvi sub aetatis aut debilitatis alicuius obtentu licebit. Ideoque iudex, qui sibi hoc vindicaverit ut servum publicum liberet, unam libram auri per homines singulos, officium quoque eius, si legem supprimendo consenserit, simili poena multetur. Haec in futurum mansuetudo nostra constituit. In praeteritum autem hoc statuisset sufficiat, ut, si muliones publici repperiti fuerint licet senes aut debiles, cum uxoribus suis et omni peculio adque agnatione retrahantur. Et cetera. Dat. XII kal. mart. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano cons.

⁴⁰ Sui *lanificia* e i *gynaecea* in relazione ai problemi sollevati dalla costituzione, vd. J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *La tropa de burgarii*, cit., p. 107 ss.; in generale, sul tema M. NAVARRA, *Gynaecearii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali*, in AARC, XXIII, Napoli, 2019, pp. 651-692.

⁴¹ O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, p. 123.

Il combinato disposto è indirizzato, per competenza, a Vincentius, all'epoca *praefectus praetorio Galliarum*⁴², e prevede una sanzione di dieci libbre d'argento per chiunque storni un *mulio* dalla propria occupazione presso una stazione di cambio. Fattispecie del genere di *sollicitatio* o di *receptio* non avrebbero ammesso giustificazioni di sorta, quali magari l'età avanzata o specifiche affezioni fisiche del mulattiere. Anche allo stesso governatore della provincia è interdetta la possibilità di liberare il personale asservito, sotto minaccia di forti pene pecuniarie per sé ed il suo *officium*.

I due frammenti appena visti offrono il piccolo scorcio di una realtà del tardoantico all'interno della quale sia i *burgarii*, come è meno noto, sia i *muliones*, oltre ad essere ormai sottoposti ad un vincolo molto forte rispetto al loro ruolo, erano fatti oggetto di pressioni, o addirittura imposizioni, in modo da dover prestare la propria opera a fini privati. Chi riusciva a trarre profitto dall'attività svolta da modesti contingenti armati e avvantaggiarsi dei servizi prestati dai mulattieri erano, *in primis*, i grandi *possessores* che, pure, dovevano *abusive* beneficiare del lavoro di lanifici ed altri opifici statali, come risulta dalle prescrizioni di Onorio. D'altronde, in modo peculiare e relativo ai *burgarii*, le preoccupazioni della cancelleria imperiale mostrano come i loro servigi originali di 'polizia confinaria' si fossero nel tempo dilatati e fossero comunemente esercitati in zone ove, in modo proprio, non esisteva il *limes*, ma che erano attraversate dal tracciato del *cursus publicus*⁴³.

⁴² PLRE, II, 1169.

⁴³ Su questi problemi specifici è ora tornata ad occuparsi da vicino L. DI PAOLA, *Il cursus publicus in età tardoantica: storia di un servizio di stato tra conservazione e mutamento*, in *AnTard*, 24, 2016, pp. 57-80; in generale, sul rapporto, in positivo o negativo, tra consorzio civile, compagine militare ed elemento barbaro, S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma, 1951, p. 320; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602)*, II, trad. it., Milano, 1974, p. 839 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Trasformazioni funzionali ed economie locali, in Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari, 1986, p. 449; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma, 1992, p. 11 ss.; V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulle 'res militares'*, II, Napoli, 1996, p. 456; Id., *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero*, Roma, 2008, p. 13; Id., *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la «crise du III^e siècle»*, Condé-

Le aree della penisola iberica verisimilmente interessate in modo precipuo da CTh. 7.14.1 (...*intra Hispanias...*) saranno state quelle collocate a Nord, in prospicenza della Cordigliera Cantabrica e dei Pirenei, ma anche presso i nodi viarii più importanti, in prossimità dei centri urbani⁴⁴. Al pericolo del comune brigantaggio si sarebbe andato via via aggiungendo, in modo sempre più cospicuo, quello delle scorrerie delle popolazioni barbare; inoltre, il precipitare, in alcuni frangenti, della stabilità politica avrebbe indotto alla formazione di necessità di veri e propri 'eserciti privati' (come nel caso dell'usurpazione di Massimo⁴⁵ o della 'resistenza teodosiana' di Didimo e Veriniano⁴⁶), nelle cui file sarebbero rifluiti *naturaliter* i contingenti locali di *burgarii*⁴⁷.

5. Conclusioni

Il controllo e la difesa delle strade sembrano quindi esser divenuti nel corso del tempo la funzione del *corpus burgariorum* svincolata dalla vicinanza delle frontiere, ma ormai indissolubile.

La sorveglianza di «una delle strutture fondamentali della storia»⁴⁸ si snoda attraverso le vie del *cursus publicus*, in un'evoluzione dei due istituti che sembra correre parallelamente,

sur-Noireau, 2009, p. 11 ss.; G. ZARRO, 'Homines militares' nel tardo antico. Scollamento di società civile e compagine militare, in *AARC*, XXIII, cit., pp. 575-607.

⁴⁴ M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Usurpacion y defensa de las Hispanias: Didimo y Veriniano (408)*, in *Gerión*, 18, 2000, pp. 509-534.

⁴⁵ R. SANZ, *Aproximación al estudio de los ejércitos privados en Hispania durante la Antigüedad Tardía*, in *Gerión* 4, 1986, p. 235 ss.; M. KULIKOWSKI, *Cities and Government in Late Antique Hispania: Recent Advances and Future Research, in Hispania in late antiquity. Current Perspectives*, a cura di K. BOWES, M. KULIKOWSKI, Leiden-Boston, 2005, p. 43 ss.

⁴⁶ M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Usurpacion y defensa de las Hispanias*, cit., p. 509 ss.

⁴⁷ J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *La tropa de burgarii*, cit., p. 102 ss.

⁴⁸ F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, ed. it., Torino, 1976, p. 135.

sebbene l'importanza dei *burgarii*, nel quadro delle forze armate intese in senso ampio, fu ovviamente marginale, sia durante il principato⁴⁹, sia nel tardo impero⁵⁰.

La realtà ed il lungo permanere di una rete di infrastrutture viarie, la sua riforma e l'articolazione tra *cursus velox* e *cursus clabularis* costituirono per il *civis*, ancora nel IV secolo, segni della presenza di un impero che poteva dirsi, bene o male, ancora saldo⁵¹. L'invio di comunicazioni, la circolazione delle merci e delle persone, soprattutto l'esigenza di carattere tributario dello spostamento, da un punto all'altro del territorio imperiale, di ingenti somme di denaro resero indispensabile l'approntamento ed il mantenimento di presidi di sicurezza cui dovettero, gioco-forza, prender parte milizie di supporto, e come hanno evidenziato lavori di grande rilievo che nell'ultimo venticinquennio si sono occupati del tema, a partire da P. Stoffel⁵², L. Di Paola⁵³, A. Kolb⁵⁴, C. van Tilberg⁵⁵ e L. Lemcke⁵⁶.

Nell'Occidente controllato da Onorio i grandi proprietari stornano abitualmente a proprio vantaggio le attività dei *burgarii*. L'imperatore, nell'individuare un quadro giuridico di riferimento, e nel tentativo di eliminare questa pratica, istituì

⁴⁹ Y. LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Haut-Empire*, Paris, 2002, p. 226.

⁵⁰ Y. LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Bas-Empire*, Paris, 2006, p. 166 ss.

⁵¹ S. RANDAZZO, *Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe del Teodosiano*, in *Ravenna capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente: la terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Rimini, 2016, p. 272.

⁵² P. STOFFEL, *Über die Staatspost, die Ochsenespanne und die requirierten Ochsenespanne. Eine Darstellung des römischen Postwesens auf Grund der Gesetzedes Codex Theodosianus und des Codex Iustinianus*, Bern u. a., 1994.

⁵³ L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina, 1999; EAD., *Il cursus publicus in età tardoantica*, cit., pp. 57-80.

⁵⁴ A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin, 2001.

⁵⁵ C. VAN TILBURG, *Traffic and congestion in the Roman Empire*, New York, 2007, che però non prende in considerazione i *burgarii* quale corpo militare utilizzato anche per la difesa del *cursus publicus*.

⁵⁶ L. LEMCKE, *Imperial Transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century: The Golden Age of the cursus publicus*, Bruxelles, 2016.

sce una piena corrispondenza tra la disciplina da applicare ai primi con quella esistente per i *muliones*. Può ricordarsi che un simile paragone non dovesse essere, per i Romani del tempo, troppo elogiativo: e che anzi fosse spesso usato nel lessico comune come un'offesa⁵⁷. Si tratta di un'ultima e piccola connotazione tra quelle relative ad un *corpus* di armati, costituito da persone provenienti da strati sociali presumibilmente bassi, ma per il quale, in un'epoca ormai lontana ed in luoghi di frontiera distanti, era esistito un sincero orgoglio di appartenenza⁵⁸.

⁵⁷ Vd. G. CRESCI MARRONE, F. ROHR VIO, *Muli e mulattieri tra pregiudizi sociali e polemiche politiche*, in *Animali tra zoologia, mito e letteratura nella cultura classica e orientale*, Venezia, 22-23 maggio 2002, Padova, 2005, pp. 253-265, ove, pp. 253-259, gustosa ricostruzione della carriera pubblica di Publio Ventidio 'mulattiere'.

⁵⁸ Dalla Mesia inferiore provengono infatti due iscrizioni funerarie che possono leggersi come testimonianze in tal senso:

AE 1977, 752

D(is) M(anibus) / Piaspi qu(i) / burgarius / an(norum) L.

AE 2011, 1138

D(is) M(anibus) / Diozeno / Rigozi / subt(es)erario b(ur)gariorum se vi vo sibi et / Tiruni / filio su(o) ann(or)um XX/VII b(ene) m(erenti) p(osuit) / h(ic) s(itus) e(st).

Sul tema, L. MIHAILESCU-BÎRLIBA, *La population dans les villages situés entre Sacidava et Axiopolis*, in *Studia Antiqua et Archaeologica*, 23, 2017, 2, pp. 323-332.

MAURILIO FELICI, Intorno ad alcuni problemi giuridici relativi al controllo delle frontiere e delle strade nell'impero romano tardoantico

Significative testimonianze epigrafiche, provenienti in modo prevalente dalle zone prossime al *limes* danubiano, mostrano il fenomeno del diffondersi di piazzeforti, di struttura più o meno complessa, a difesa del territorio e delle maggiori vie di comunicazione. In tale contesto emerge la posizione dei *burgarii*, oggetto di un provvedimento di Onorio del 398, conservato nel *Codex Theodosianus*, che ne documenta la presenza in aree strategiche dell'impero, nel ruolo di milizia 'localizzata' in connessione con il *cursus publicus*. Al contempo sono sanzionati i profili di illiceità relativi ad alcune condotte tenute dai *burgarii*, o di atti compiuti a loro danno.

Parole chiave: *burgarii, limes, cursus publicus*.

MAURILIO FELICI, About some legal problems related to the control of borders and roads in the Late Roman Empire

Important epigraphic sources, mainly coming from Danubian *limes* region, show the existence of a lot of towers or similar buildings, to defend the territory and the major roads of communication. In this context it's important to consider the position of the *burgarii*, whose role is regulated by a provision of Honorius of 398, preserved in the *Codex Theodosianus*. This testifies their presence in strategic areas of the empire, as a sort of 'localized' *militia* and in connection with the *cursus publicus*. At the same time, Honorius' constitution sanctions the potential illegitimate behavior of the *burgarii*, or against them.

Key words: *burgarii, limes, cursus publicus*.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.